

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA'
PATRIMONIALE**

Codice identificativo gara (CIG)

stipulata tra il

COMUNE DI BOLZANO

Vicolo Gumer, 7
39100 BOLZANO
C.F./P.I. 00389240219
e

la Spettabile

Effetto: ore 24.00 del 31.12.2021

Scadenza: ore 24.00 del 31.12.2024

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicuratori:	L'Impresa di Assicurazione
Assicurato:	Comune di Bolzano
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione.
Beni:	Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione indicato nella scheda di copertura.
Danno:	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica. .
Danni Materiali:	Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Danni Corporali	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Indennizzo:	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Massimale:	La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Perdite Patrimoniali:	Ogni danno immateriale (intendendosi per tale il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Civile:	La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa
Responsabilità Amministrativa:	La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa -Contabile:	La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Retribuzioni Lorde:	Ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, il Personale dipendente effettivamente riceve a

Sinistro:

compenso delle proprie prestazioni inclusi i compensi corrisposti ai lavoratori interinali.

Comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice civile).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2021, ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi da tale data.

I premi devono essere pagati alla Società o al Broker incaricato.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

1. l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal contraente ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del medesimo decreto;
2. il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del codice civile nei confronti della Società stessa.

Art. 3 bis - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 3 ter - Penale per ritardo nell'adempimento del servizio

Ai sensi dell'Art. 113bis del D.Lgs.50/2016 verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 6 - Obblighi in caso di sinistro punto b) e art. 23 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese Legali del Capitolato Speciale di Polizza.

La penale sarà comunicata per iscritto e non può superare complessivamente il dieci per cento dell'importo contrattuale.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Variazione del rischio

A) Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ.

B) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 Cod. Civ. e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro

a) - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo PEC o raccomandata, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- a) una notificazione/atto/comunicazione scritta, relativa all'avvio di una procedura giudiziaria in sede civile, amministrativa e penale, inclusi i procedimenti cautelari e d'urgenza;
- b) ricevimento di un'istanza di mediazione;
- c) ricevimento di formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)

b) - Obblighi degli Assicuratori di fornire dati sull'andamento del rischio

Gli Assicuratori entro 45 giorni dalla scadenza di ogni annualità, si impegnano a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, una sintetica motivazione scritta).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate

Art. 7 –Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 (centottanta) giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 8 –Durata e Cessazione del contratto

Il contratto ha durata di 36 mesi, con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2021 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2024 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo.

Tuttavia alla Contraente è concessa la facoltà di recedere annualmente dal contratto, senza oneri aggiuntivi e con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza viene stipulata dal Contraente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie con oneri a proprio carico agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

Resta pertanto fermo ed impregiudicato il diritto di rivalsa del Contraente ed il diritto di surrogazione degli Assicuratori nei confronti dei terzi responsabili.

Art. 13 – Clausola Broker

Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza è Assiconsult S.r.l., Via Esperanto 1 - Bolzano, RUI n. B000060355.

Il Contraente e l'impresa di assicurazione si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa di assicurazione.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa di assicurazione. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l'impresa di assicurazione a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

La remunerazione del broker è a carico dell'impresa di assicurazione che si aggiudica l'appalto.

La remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, all'Impresa di assicurazione aggiudicataria.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Art. 14 – Oggetto dell'Assicurazione

A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle proprie attività istituzionali.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c.,

nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione dell'Assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

Art. 15 – Estensioni di copertura

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

C) Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dai D.Lgs 81/2008

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere incaricati per le funzioni di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
3. "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
4. "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209.

E) Copertura sostituiti

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti incaricati dall'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituiti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

F) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate all'Ente terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in reazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali previste dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dalle applicabili disposizioni italiane di recepimento, e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c. e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

Art. 16 – Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 1.500.000,00 per ciascun sinistro e di € 5.000.000,00 in aggregato annuo. Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro pari a € 7.500,00.

Art. 17 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti od omissioni da parte dell'Assicurato, in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
- d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;
- i) azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato;
- j) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n. 209 del 2005;
- k) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
- l) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- m) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- n) le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa Contabile

Art. 18 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali denunce siano conseguenti a comportamento colposi posti in essere non oltre 5 (cinque) anni prima della data di stipula della presente polizza (periodo di garanzia retroattiva) e non siano state ancora presentate né all'Assicurato e neppure al personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato

stesso.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 Codice civile, il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'assicurazione.

Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Art. 19 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all'Assicurato per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.

Art. 20 – Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

Art. 21 – Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 22 – Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 23 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, entro e non oltre 3(tre) giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale della denuncia del sinistro, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso del medesimo. In caso di mancata designazione nei termini previsti la difesa sarà assunta dall'Avvocatura Comunale per le pratiche nei settori relativi, all'edilizia, urbanistica, appalti, ferma restando la copertura assicurativa.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 Codice civile; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

Gli Assicuratori, nei casi in cui spettano loro la designazione dei legali, non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Gli Assicuratori accettano che la difesa legale nei settori relativi all'edilizia, urbanistica e appalti venga seguita e curata direttamente dall'Avvocatura Comunale in tutti i gradi di giudizio, ferma restando la copertura assicurativa per le spese legali ed i danni dei terzi.

Nei settori relativi all'edilizia, urbanistica e appalti, l'avvocatura deciderà anche in ordine agli appelli e ai ricorsi in Cassazione.

**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA
ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER I DIPENDENTI TECNICI**

1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato/Dipendente Tecnico per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni, commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici, di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

2 – ESCLUSIONE DIPENDENTI TECNICI

In riferimento alla garanzia di cui all'articolo 1 valgono tutte le esclusioni riportate al precedente articolo 16, tranne l'esclusione indicata alla lettera a) di tale articolo. Dalla garanzia di cui al precedente articolo 2 rimane comunque esclusa la responsabilità derivante dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del **Dipendente Tecnico** o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore

3 -CONDIZIONI AGGIUNTIVE – DIPENDENTI TECNICI

- a) L'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) L'Assicurazione s'intende operante anche per la verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.lgs. n.50/2016 e dal Regolamento di attuazione;
- c) L'Assicurazione s'intende operante anche per l'attività di Responsabile del Procedimento;
- d) L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati in funzione di:
 - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
 - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
- e) L'Assicurazione è prestata anche per l'attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, assistenza, supervisione ed esecuzione di lavori pubblici comprese le collegate attività amministrative, eseguite da dipendenti dell'Ente Pubblico di appartenenza.

4 - PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI A INIDONEITÀ DELL'OPERA

L'assicurazione copre anche, sempre in riferimento all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo, le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 50% del massimale di polizza/certificato per sinistro e per anno assicurativo e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00- ed il massimo di Euro 10.000,00-.

5 - DANNI ALLE OPERE

L'Assicurazione copre anche, limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori, i danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei

seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Impresa.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del massimale di polizza/certificato per sinistro e per anno assicurativo e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 50% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00- ed il massimo di Euro 10.000,00-.

6 - DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Assicurazione copre anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che il Dipendente Tecnico abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente garanzia, fermo il massimale indicato in polizza/certificato, è prestata fino alla concorrenza di Euro 50.000,00- per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo, con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% di ciascun sinistro con il massimo di Euro 1.000,00-.

7) MAGGIORI COSTI

Premesso che la presente assicurazione contempla i costi di riprogettazione dell'opera e quelli relativi ad eventuali varianti determinate da errori di progettazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e sue successive modifiche e/o integrazioni), si conviene quanto segue:

La copertura assicurativa è estesa al maggior costo, di cui al D.Lgs. 50/2016, entro il limite del 50% del costo di costruzione dell'opera progettata. La garanzia di cui al presente punto è operante nel caso in cui il valore dell'opera non ecceda un importo pari a due volte il massimale assicurato con la presente polizza/certificato. Qualora il valore dell'opera ecceda tale importo, l'Amministrazione contraente potrà fare richiesta di copertura alla Società, che si riserva la facoltà di accogliere il rischio e quantificarne il premio da corrispondere.

Le estensioni di cui alla presente condizione non sono operanti:

- Qualora l'Assicurato non sia regolarmente abilitato all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie (ad eccezione dei geometri in quanto non iscrivibili al corrispondente Albo Professionale), ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- Se i lavori vengono eseguiti da Imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- Per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- Per i danni conseguenti a maremoti, movimenti tellurici in genere e simili;

- Per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- Per le responsabilità dell'Assicurato conseguenti alle attività attinenti i lavori di montaggio degli impianti specificamente connessi alle attività industriali che si svolgono negli stabilimenti, con riferimento alla loro costruzione.

Lo scoperto a carico dell'Assicurato è pari al 10% di ciascun sinistro con il minimo di Euro 5.000,00- ed il massimo di Euro 10.000,00-.